

Le forniamo – di seguito – la ripartizione delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, in base al numero delle rate che ha richiesto nella Sua dichiarazione e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge<sup>6</sup>.

Rif. Bollettino RAV	Data scadenza	Importo debito da pagare (C)	Interessi di dilazione <sup>7</sup>	Totale da pagare
01	30/11/2019	2.915,89	0,00	2.915,89
02	28/02/2020	725,61	3,07	728,68
03	31/05/2020	722,51	6,41	728,92
04	31/07/2020	720,40	8,50	728,90
05	30/11/2020	716,24	12,73	728,97
06	28/02/2021	713,14	15,71	728,85
07	31/05/2021	710,18	18,87	729,05
08	31/07/2021	708,07	20,89	728,96
09	30/11/2021	704,08	24,90	728,98
10	28/02/2022	701,12	27,94	729,06
11	31/05/2022	698,14	30,88	729,02
12	31/07/2022	696,18	32,81	728,99
13	30/11/2022	692,27	36,71	728,98
14	28/02/2023	689,46	39,55	729,01
15	31/05/2023	686,61	42,40	729,01
16	31/07/2023	684,70	44,33	729,03
17	30/11/2023	681,00	47,99	728,99
Totale carichi definibili ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lett. b), D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 <sup>6</sup>		<b>14.165,60</b>	<b>413,69</b>	<b>14.579,29</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVAMENTE DOVUTO</b>		<b>14.165,60</b>	<b>413,69</b>	<b>14.579,29</b>

Il pagamento deve essere pertanto effettuato **rispettando le seguenti scadenze<sup>8</sup>**:

Rif. Bollettino RAV	Data scadenza	Totale da pagare
01	30/11/2019	2.915,89
02	28/02/2020	728,68
03	31/05/2020	728,92
04	31/07/2020	728,90
05	30/11/2020	728,97
06	28/02/2021	728,85
07	31/05/2021	729,05
08	31/07/2021	728,96
09	30/11/2021	728,98
10	28/02/2022	729,06

<sup>6</sup>Rispetto al numero massimo di rate in cui è possibile effettuare il pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata, l'articolo 16-bis del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 prevede:

-al comma 1, lett. b), che il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure nel numero massimo di **diciassette rate** consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020;

-al comma 1, lett. e), che i debiti di cui al comma 23 dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, possono essere definiti, versando le somme di cui al comma 1, in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in deroga al comma 1 lettera b), nel numero massimo di **nove rate** consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

<sup>7</sup>Pari al 2% annuo, a decorrere dal 1° dicembre 2019.

<sup>8</sup>In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento (in quest'ultimo caso, oltre i cinque giorni successivi alla data di scadenza) dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e non determinano l'estinzione del debito residuo che non può più essere rateizzato e su cui Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere l'attività di recupero.

<sup>9</sup>Su ciascun bollettino RAV allegato a questa comunicazione sono riportati il numero di riferimento del medesimo e la data di scadenza della rata.

**ATTENZIONE:** a questa comunicazione sono allegati i bollettini relativi alle prime DIECI rate. Prima della scadenza dell'undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione Le invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi, nonché Le renderà disponibile, sul portale dell'Ente [www.agenziaentrate.riscossione.gov.it](http://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it), un apposito servizio che potrà utilizzare per scaricare la copia di tali bollettini, inserendo il Numero di riferimento di questa comunicazione (riportato a pagina 1 in alto) ed il "Rif. del bollettino RAV" (Indicato nella colonna di sinistra della tabella sopraportata) delle rate di interesse.

Rif. Bollettino RAV	Data scadenza	Totale da pagare
11	31/05/2022	
12	31/07/2022	729,02
13	30/11/2022	728,99
14	28/02/2023	728,98
15	31/05/2023	729,01
16	31/07/2023	729,01
17	30/11/2023	729,03
<b>TOTALE COMPLESSIVAMENTE DOVUTO</b>		<b>14.579,29</b>

Può effettuare il pagamento mediante domiciliazione sul conto corrente presentando al Suo istituto di credito il modello "MANDATO PER L'ADDEBITO DIRETTO" che trova in allegato.

Il pagamento può essere effettuato anche utilizzando, entro le date di scadenza, i relativi bollettini RAV<sup>2</sup>:

- collegandosi al sito [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) e accedendo alla sezione "Servizi";
- tramite l'App Equiclick;
- agli uffici postali e in banca;
- tramite l'home banking del Suo istituto di credito o di Poste Italiane (se correntista);
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA;
- presso i punti Sisal e Lottomatica;
- presso i nostri sportelli di cui può trovare l'elenco collegandosi al portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) e accedendo alla sezione "Trova sportello".

Nel caso in cui intenda effettuare il pagamento solo per alcuni dei carichi compresi nella Sua dichiarazione di adesione, potrà, accedendo al nostro portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it), scaricare i relativi bollettini RAV da utilizzare per il versamento.

Per i carichi per i quali non intende effettuare il pagamento, la definizione agevolata **non produrrà effetti** e l'Agente della riscossione, nei termini di legge, dovrà riprendere l'attività di recupero coattivo.

Per maggiori informazioni e ulteriori chiarimenti su questa comunicazione può accedere al nostro portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it).